



Tribunale Ordinario di Fermo

PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. 63-1/2025

Il Giudice Francesco de Perna, nel procedimento in epigrafe indicato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore istaurato da:

MARILUNGO SIMONA (C.F. MRLSMN67S69D542S), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Polisenà, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

ha pronunciato il presente

DECRETO

- Richiamata la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta in data 29/07/2025 da Marilungo Simona contenente anche istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata ovvero istanza di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- evidenziato che la domanda risulta presentata, conformemente a quanto richiesto dall'art. 68 CCII, tramite un OCC costituito nel circondario dell'intestato Tribunale e, in particolare, tramite l'O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERMO, mediante il gestore della crisi Avv. Gianluca Toscano;
- rilevato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che l'istante è residente in Fermo (cfr. certificato

anagrafico in atti), e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;

- evidenziato che alla domanda è allegata, conformemente a quanto richiesto dall'art. 68 CCII, la relazione dell'OCC contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura, nonché le ulteriori informazioni sulla valutazione del merito creditizio del debitore da parte del finanziatore, con la specificazione, a tale ultimo riguardo, che l'OCC ha dichiarato di non essere riuscito a reperire dall'istante gli elementi sulla cui base effettuare il giudizio in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore: l'esito del giudizio sulla valutazione del merito creditizio, a parere di questo Giudice, non ha tuttavia rilievi in ordine alla ammissibilità della domanda proposta, avendo lo stesso ad oggetto comportamenti diversi da quelli del debitore e, in particolare, del finanziatore, incidendo soltanto sulla possibilità o meno da parte del finanziatore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa;

- rilevato che la domanda contiene, conformemente a quanto richiesto dall'art. 67 CCII, l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre

entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

- evidenziato, peraltro, che l'OCC ha valutato positivamente la completezza ed attendibilità della suddetta documentazione depositata a corredo della domanda (cfr. pagine 22 e 23 relazione);

- ritenuto che l'istante, come appare emergere dalla documentazione allegata (dalla quale non risultano invero elementi per ritenere che i debiti dalla stessa contratti siano ricollegabili ad attività di impresa, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta: nel contratto di mutuo per acquisto della casa di abitazione, invero, la debitrice dichiara di essere impiegata privata, così come, allo stato, risulta svolgere lavoro subordinato, dovendo dunque escludersi l'esercizio da parte della stessa di attività imprenditoriale/professionale che abbia inciso sulla sua attuale posizione debitoria), riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore;

- ritenuto, ancora, che l'istante risulta in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, CCII, inteso quale stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla

liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Ed invero, l'istante risulta essere debitrice di importi rilevanti (circa € 40.000) con riferimento ad un mutuo ipotecario (rispetto al rimborso del quale si è già resa inadempiente, dal 2017, tanto da essere pendente procedura esecutiva) a fronte della percezione di un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.300 al mese, risultando pertanto evidente che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- evidenziato che non sussistono, ai sensi dell'art. 69 CCII, condizioni soggettive ostative alla presentazione della domanda, posto che: 1) l'istante, come da essa rappresentato nella domanda, non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti alla domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 2) l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, apparendo plausibile, alla luce della documentazione acquisita (e, in particolare, del pagamento di buona parte del mutuo), che le ragioni dell'inadempimento delle obbligazioni da parte dell'istante siano da ricercarsi in sfavorevoli circostanze della vita non ad essa addebitabili (e, in particolare, le vicende coniugali nonché quelle lavorative), come anche evidenziato nella relazione dell'OCC (cfr. pagine da 19 a 22 relazione OCC);

- dato atto che la proposta (che, ai sensi dell'art. 67 CCI, ha contenuto libero) non contrasta con quanto stabilito dall'art. 67, comma 4, CCII in ordine alla soddisfazione dei creditori prelatizi (cfr. pagine da 26 a 31 relazione OCC);

- ritenuto che il procedimento di esecuzione forzata in corso, basandosi la proposta sul mantenimento della proprietà dell'abitazione pignorata in capo all'istante, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, così come potrebbero pregiudicare l'integrità del patrimonio dell'istante, in un'ottica di funzionalità rispetto al buon esito del procedimento, l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché la possibilità per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati;
- ritenuto, per tutte le anzidette ragioni, da un lato, che ricorrono le condizioni di ammissibilità della domanda di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCII; da altro lato, che devono essere pure concesse le misure di cui all'art. 70, comma 4, CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII;

DISPONE

- che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

DISPONE ALTRESI'

- la sospensione del procedimento di esecuzione forzata 79/2024 R.G.E. intentato contro l'istante;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alla parte istante e per le altre notificazioni/comunicazioni di competenza.

Il Giudice

Francesco De Perna